

Publicato il 03/04/2018

N. 03670/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00441/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 441 del 2018, proposto da:

Rosa Alvaro, rappresentata e difesa dagli avvocati Concettina Siciliano, Antonio Saffioti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Luigi Avv Occhiuto in Roma, piazza Adriana 5;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa adozione delle più idonee misure cautelari e/o sospensione

- dell'avviso del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale Calabria 8 novembre 2017 pubblicato sul sito web dell'USR di Catanzaro in pari data, relativo a << Concorso docenti 2016: graduatoria per la scuola primaria di cui al D.D.G. n. 105/2016>>, recante il link al nuovo decreto (file non leggibile in download in quanto risultante danneggiato) che si impugna in bianco e con espressa riserva di motivi aggiunti ed al file della graduatoria allegata che si impugna in quanto individua i concorrenti vincitori dal n. 1 al n. 779, collocando ultima in graduatoria la sig.ra Marra Tizia con il punteggio di n. 59.50, al posto della ricorrente Rosa Alvaro, che pertanto viene esclusa, sovvertendo l'esito della graduatoria generale di merito definitiva approvata con DDG n. 11540 del 29.07.2017, nella quale la ricorrente si collocava invece tra i vincitori alla predetta 779^ posizione con il punteggio totale di 59.30).

- dell'avviso prot. MIUR.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.0016753.08-11-2017 dell'8 novembre 2017 pubblicato in pari data sul sito web dell'USR di Catanzaro con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria comunicava <<Come da indicazioni fornite dal MIUR, anche alla luce delle correzioni di errori materiali segnalati dai vari candidati, si provvede alla pubblicazione dell' elenco alfabetico dei candidati che hanno superato la prova scritta e orale e non sono stati inseriti nella graduatoria di merito in applicazione dell'art. 9, comma 1 del D.D.G. per il personale scolastico nn. 105/2016 della seguente classe di concorso. EEOO – Scuola primaria>>; in parte qua, dell'elenco allegato al medesimo avviso che compendia il nome della ricorrente con il punteggio di 59.30, indicandola, pertanto, tra i soggetti non inseriti nella graduatoria di merito ma tra quelli dell'elenco della maggiorazione del 10% ai sensi dell'art. 9, comma 1, del bando di indizione del concorso nazionale per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico della autonomia della scuola primaria e dell'infanzia (MIUR DDG 23 febbraio 2016 n. 105);

- ove occorra del Decreto MIUR USR Calabria AOODRCAL prot. n. 0015654.17-10-2017 pubblicato sul sito dell'USR Cal il 18 ottobre 2017 con il quale si è disposto che <<“(art. 2). Sono revocati, in esecuzione del decreto presidenziale del T.A.R. Calabria R.G. n. 344/2017 del 30.08.2017 e dell'ordinanza del Consiglio di Stato R.G. n. 4107/2017 del 26.09.2017, i propri decreti prot. n. AOODRCAL10379, prot. n. AOODRCAL10395, prot. n. AOODRCAL10378 e prot. n. AOODRCAL10402 del 12.07.2017, prot. n. AOODRCAL10244 e prot. n. AOODRCAL10248 del 10.07.2017; è, altresì, revocato, in autotutela, il proprio decreto

prot. n. AOODRCAL10383 del 12.07.2017 e, per l'effetto, sono inserite, con riserva, nella graduatoria di merito, le candidate Mangone Viviana (n. 15.06.1980), Marsico Valeria (n. 24.04.1983), Pellegrino Ilaria (n. 02.04.1982), Torcasio Rosetta (n. 12.05.1982), Loiercio Teresa (n. 3.03.1983), e Surace Antonietta (n. 06.09.1978), mentre è inserita a pieno titolo la candidata Cedro Teresa (n. 12.12.1974).

(Art. 3) - E' rettificata la graduatoria generale di merito del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nella scuola primaria nella regione Calabria, allegata al presente decreto per formarne parte integrante.>

-Ed altresì per l'annullamento e/o la disapplicazione in parte qua ove occorra del Bando di concorso nazionale, per titoli ed esami, indetto dal MIUR –Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – con decreto del Direttore Generale per il reclutamento scolastico datato 23 febbraio 2016 prot. n. 105 e finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria, nella parte in cui contrariamente al medesimo specifico tenore letterale dell'art. 2 , possa essere oggetto di interpretazione estensivo-analogica consentendo l'ammissione contra litteram di quei concorrenti titolari del solo titolo di studio costituito dal diploma magistrale sperimentale ad indirizzo linguistico ovvero il "diploma sperimentale linguistico" (c.d."Brocca"), di cui alla circolare ministeriale 11 febbraio 1991, n 27 conseguito sempre entro l'anno 2001/2002, che, invece il bando esclude espressamente;

- ed altresì per l'annullamento e/o la disapplicazione, ove occorra, di ogni altro atto collegato o presupposto e/o consequenziale o successivo ovvero non altrimenti noto alla ricorrente>> ,

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2018 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'orientamento giurisprudenziale negativo del Collegio in materia di validità del diploma sperimentale linguistico c.d. Brocca al fine di partecipare al concorso in epigrafe;

Visto l'orientamento, di segno opposto, del Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 05223/2017REG di riforma della sentenza di questo Tar n. 07252/2016);

ritenuto che occorra procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori inseriti nella graduatoria di merito in possesso di diploma sperimentale linguistico, la cui posizione verrebbe travolta dall'eventuale accoglimento del ricorso;

Che, ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta a tal fine la notificazione del ricorso in epigrafe, per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR e dell'USR Sicilia dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome della ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimate;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione nella graduatoria;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e l'USR Sicilia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e l'URS Sicilia resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che la parte ricorrente dovrà versare a ciascuna Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

che, ai fini della decisione della causa nel merito, occorre quindi rinviare alla udienza pubblica del 29 maggio 2018;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone a carico di parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio, nei termini di cui in motivazione.

Rinvia per la decisione del ricorso alla udienza pubblica del 29 maggio 2018.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO – ROMA

Attestazione di conformità ex art. 22 comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

Il sottoscritto Avv. Concettina Siciliano quale difensore di Alvaro Rosa

Dichiaro

che il suesteso atto è conforme all'originale digitale presente nel fascicolo telematico PAT n. 441-2018 RG dal quale è estratto
Reggio Calabria – Roma 23 aprile 2018